

ATTO UNILATERALE PER COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

Il sette agosto duemilasei (07.08.2006)

in La Spezia, nel mio studio, in Piazza Verdi n.41,

innanzi a me, dottor Orlando NALLI, notaio in La Spezia,

iscritto al Ruolo dei Notai dei Distretti Riuniti della Spezia

e Massa,

E' PRESENTE IL SIGNOR:

- POMO dott. Roberto, nato a La Spezia il 6 dicembre 1958 e residente a Follo, Via Beggola Bastremoli n. 1/A, cittadino italiano, il quale dichiara di agire in nome e per conto, quale direttore del Dipartimento Amministrativo del Comune di Portovenere, con sede in Porto Venere, codice fiscale 00235390119, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n.35 in data 18 luglio 2006, esecutiva a norma di legge, che, in copia conforme si allega sotto la lettera "A", omessane io notaio la lettura per rinunzia del Costituito.

Detto Comparsante, della cui identità personale io Notaio sono certo,

Premette

a) che il Comune di Porto Venere (La Spezia), in conformità

alle previsioni della relazione al bilancio esercizio 2006, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35, allegata sub "A", ha approvato la proposta della giunta Comunale di costituire una società a totale partecipazione comunale, per dotarsi di uno strumento appropriato a svolgere un'azione efficace in materia di valorizzazione del territorio e del patrimonio immobiliare pubblico;

b) che la predetta iniziativa è stata definita in base ad un appropriato studio di fattibilità ed al relativo piano economico finanziario, con appropriata proiezione temporale, individuando - in coerenza con le scelte operate dal piano triennale delle opere pubbliche comunali, con l'individuazione delle opere inserite fra i progetti prioritari del Parco naturale regionale, e di quelle da eseguire con il concorso privato - gli interventi che, in prima fase, possono consentire una gestione sostenibile della Società e, segnatamente, i beni del patrimonio comunale conferibili alla nuova società;

c) che, trattandosi di società costituita ad iniziativa del solo Comune di Porto Venere, l'intero capitale sociale sarà sottoscritto e versato dallo stesso Comune.

Quanto sopra premesso

il suddetto componente, nella qualità indicata, dichiarare di voler

stipulare quanto segue

Articolo 1

E' costituita, ad iniziativa del Comune di Porto Venere, la Società denominata "PORTO VENERE SVILUPPO E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - Società per azioni", della quale il predetto Comune è l'unico socio.

La Società ha sede in Porto Venere (SP).

Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese si precisa che l'indirizzo della sede sociale è in Via Garibaldi 9.

Articolo 2

Il capitale sociale è determinato nell'importo di Euro 120.000,00 (centoventimila), suddiviso in numero 120.000 (centoventimila) azioni, da Euro 1,00 (uno) ciascuna, ed è sottoscritto per intero dal Comune di Porto Venere.

Il Componente dà atto che il Comune ha proceduto al versamento per intero del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2342 del codice civile, presso la Banca CARIGE - S.p.A. - Filiale di Portovenere, come da ricevuta in data odierna che mi viene esibita.

Il Comune dichiara la propria disponibilità a versare, a

titolo di finanziamento soci infruttifero, a richiesta dell'Amministratore Unico, che ne giustificherà la necessità in modo analitico, gli importi eventualmente necessari per l'avviamento di una o più delle attività previste dall'oggetto sociale.

La Società darà inizio alle attività sociali avviando le operazioni di cui allo studio di fattibilità approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 luglio 2006, n.35.

L'Amministratore Unico procederà alla stipulazione dei contratti conseguentemente necessari, nonché all'assunzione delle risorse occorrenti per l'efficace ed efficiente svolgimento delle attività sociali.

Articolo 3

Le attività costituenti l'oggetto sociale, le modalità di circolazione delle azioni, le norme sul riparto degli utili, il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori ed i loro poteri, il numero dei componenti il collegio sindacale, la durata della società e le disposizioni sul funzionamento della società, sono indicati nello statuto che, previa lettura da me notaio datane al Comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne

parte integrante ed essenziale.

Articolo 4

E' nominato Amministratore Unico della Società il Signor MARTINA Arch. Massimiliano, nato a La Spezia il 14 marzo 1967 e residente a La Spezia, Via Costa di Santa Lucia n. 3, codice fiscale MRT MSM 67C14 E463S, che resterà in carica, nel suo primo mandato, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che termina al 31.12.2007.

Sono nominati Sindaci effettivi e dureranno in carica per il primo triennio, fino all'Assemblea che delibererà in ordine al bilancio chiuso al 31.12.2008, i Signori:

- dott. Marco ROSSI, nato a Genova il 7 dicembre 1973 e residente a Genova, Corso Torino n.15, int. 13 - Presidente;
- rag. Ornella BRESCIANI, nata a La Spezia il 21 ottobre 1950 e residente in La Spezia, Via G. Rossini n.10 - Sindaco effettivo;
- dott. Davide VESCOVI, nato a La Spezia il 13 marzo 1969 e residente a La Spezia, Via S. Andrea n.5 - Sindaco effettivo.

Sono nominati Sindaci supplenti i Signori:

- rag. Candido RIBOLINI, nato a Sarzana il 28 aprile 1968 e residente a Sarzana, Via Parma n.6;

- dott. Lorenzo VEROLI, nato a Carrara il 12 aprile 1966 e residente in Carrara, frazione Marina, Via Bassa n.173.

Tutti i prenommati Sindaci sono iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 5

L'importo delle spese per la costituzione della Società, che sarà posto a carico della stessa, ammonta, approssimativamente, ad Euro 2.900,00 (duemilanovecento).

Articolo 6

La società organizzerà la propria tecnostruttura in modo da svolgere le attività previste dallo statuto con la massima efficienza, conseguendo i risparmi di spesa che ne giustificano la costituzione.

Articolo 7

Il primo esercizio sociale si chiude al 31.12.2006 (trentuno dicembre duemilasei).

Il budget preventivo annuale per l'anno 2007 dovrà essere predisposto dall'Amministratore Unico e sottoposto all'Assemblea per la presa d'atto entro il 30.11.2006 (trenta novembre duemilasei).

Articolo 8

Il legale rappresentante della Società è autorizzato ad

apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte le correzioni ed integrazioni formali eventualmente richieste dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione del presente atto costitutivo, ovvero proporre eventuali ricorsi e gravami ai sensi degli artt. 2189 e 2192 del codice civile.

Articolo 9

Il legale rappresentante della società è autorizzato a ritirare dalla Banca CARIGE - S.p.A. - filiale di Portovenere il capitale sociale ivi provvisoriamente versato.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto al Comparsente, il quale interpellato dichiara d'approvarlo.

Dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su cinque pagine e quanto sin qui della sesta di due fogli.

F.to: Roberto POMO - Orlando Nalli notaio - segue sigillo notarile.

ALLEGATO "B" AL N. 107.500/17.359

STATUTO

CAPO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione "PORTO VENERE SVILUPPO E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - Società per Azioni".

Articolo 2

1. La Società ha per oggetto

- a) la promozione e lo sviluppo di iniziative di *marketing* territoriale, relative ad aree ed immobili siti nel territorio del Comune di Porto Venere, attraverso l'acquisizione in proprietà o ad altro titolo di beni immobili, il loro recupero e/o trasformazione e/o adeguamento per funzioni appropriate al paesaggio ed all'ambiente e la loro cessione o gestione, diretta od indiretta;
- b) la cura, valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare comunale, con l'assunzione, per conto del Comune di Porto Venere, di compiti di carattere tecnico ed amministrativo;
- c) la promozione e gestione, in esecuzione delle scelte fondamentali di pianificazione urbanistica e di tutela paesistica ed ambientale del Comune di Porto Venere e

delle altre competenti Autorità amministrative, di processi evolutivi del territorio e dell'ambiente, mediante la progettazione e l'esecuzione di interventi su immobili pubblici e privati;

d) la gestione di servizi connessi alla gestione dei beni.

2. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà in particolare:

a) richiedere e gestire finanziamenti e contributi, comunitari, nazionali e regionali, per il raggiungimento dei propri obiettivi;

b) stipulare accordi, intese, convenzioni e contratti con amministrazioni ed enti pubblici, nonché con soggetti privati;

c) compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale e, in particolare, compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria e bancaria;

d) partecipare in qualsiasi forma, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, sia direttamente sia indirettamente, anche concorrendo alla loro costituzione, ad altre società, aventi oggetto omogeneo o sinergico o comunque connesso al proprio;

- e) acquisire in proprietà, concessione, locazione, affidamento in uso, o, comunque, acquisire la disponibilità e la gestione di aree e/o immobili correlati allo scopo sociale;
- f) gestire, direttamente od indirettamente, o alienare beni immobili;
- g) acquisire ed eseguire mandati relativi ad immobili del Comune o di terzi per la realizzazione di iniziative rientranti nell'oggetto sociale;
- h) redigere ed attuare strumenti urbanistici per la valorizzazione delle aree e/o immobili oggetto di intervento;
- i) promuovere i procedimenti amministrativi per l'approvazione di progetti di opere ed interventi;
- j) stipulare accordi, contratti, convenzioni con enti pubblici per concessioni amministrative, compiere tutte le operazioni che, direttamente od indirettamente, riguardano l'esecuzione di tali accordi o convenzioni, compresa l'eventuale acquisizione di immobili anche mediante procedure di espropriazione per pubblica utilità;
- k) stipulare, nel rispetto di criteri di imparzialità e

trasparenza, contratti di appalto e di fornitura di beni e servizi, di compravendita e di locazione;

l) compiere tutti gli atti ed operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comprese operazioni di *leasing*, il rilascio di garanzie reali e/o personali utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;

m) compiere tutti gli atti necessari per l'acquisizione e gestione di finanziamenti, comunitari, statali e regionali, quale presupposto finanziario per l'attuazione delle proprie iniziative;

n) prestare servizi tecnici, commerciali e finanziari a favore di Enti pubblici e Società a partecipazione pubblica, che svolgano attività in settori funzionalmente e/o territorialmente omogenei, complementari e/o connessi ai precedenti.

3. La Società non svolgerà attività finanziaria nei confronti del pubblico, ai sensi dell'articolo 113, D. Lgs. 1/9/1993 n. 385.

4. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà eseguire tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari (ivi comprese le

prestazioni di garanzie reali e/o personali), ritenute utili o necessarie dall'organo amministratore.

Articolo 3

1. La Società ha sede in Porto Venere (La Spezia).

Articolo 4

1. La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2050.

2. La predetta durata potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

CAPO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 5

1. Il capitale sociale è di € 120.000,00 (centoventimila), suddiviso in n. 120.000 azioni, del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna.

2. Il Comune di Porto Venere è il Socio Fondatore unico della Società, in ragione della funzione di supporto per la valorizzazione del immobiliare comunale, che costituisce il ruolo essenziale attribuito alla Società.

3. L'Assemblea ordinaria, previa deliberazione del Consiglio Comunale, potrà consentire in seguito che azioni siano cedute od offerte in sottoscrizione ad altri soggetti,

ma esclusivamente a Enti pubblici ed a società controllate da Enti pubblici e con oggetto omogeneo o sinergico rispetto a quello della Società, con le modalità di cui all'articolo 5.

4. La partecipazione del Comune di Porto Venere, anche nel caso sub 3), non potrà scendere sotto il 51%, atteso il ruolo strategico della Società per lo sviluppo del patrimonio comunale e del territorio comunale.

5. L'Assemblea può attribuire all'organo amministratore la facoltà di aumentare il capitale sociale mediante l'emissione di nuove azioni, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2443 c.c..

Articolo 6

1. Le azioni non potranno essere trasferite da Socio diverso dal Comune di Porto Venere a terzi, sottoposte a pegno, usufrutto ed a qualsiasi altro vincolo senza il preventivo gradimento dell'Assemblea.

2. Il preventivo gradimento dell'Assemblea è necessario anche nell'ipotesi di cessione del diritto d'opzione, nel caso di aumento del capitale.

3. Il gradimento alla cessione delle azioni non potrà essere negato, se il terzo interessato all'acquisto ha i requisiti di cui al 3° comma dell'articolo 5 e se garantisce,

per le proprie finalità istituzionali o per altre motivate ragioni, un contributo positivo al raggiungimento dell'oggetto sociale.

4. In caso di mancato gradimento da parte dell'Assemblea, il Socio che intende trasferire le proprie azioni ha diritto di recedere dalla Società. In tal caso la quota di liquidazione della sua partecipazione è determinata ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile.

Articolo 7

1. Nell'ipotesi in cui intenda trasferire, o costituire in usufrutto, in tutto o in parte, le proprie azioni, il Socio deve preventivamente comunicarlo all'Amministratore Unico con lettera raccomandata a.r., contenente l'offerta in prelazione agli altri Soci. L'organo amministratore, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, deve rendere nota agli altri soci l'offerta ricevuta con lettera raccomandata a.r..

2. Il Socio, o i Soci, disposti all'acquisto dovranno, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'organo amministratore, comunicare, con lettera raccomandata a.r. indirizzata all'organo amministratore stesso e al Socio offerente, l'intenzione di acquistare, in tutto o in parte, le azioni offerte in prelazione. Il Socio

offerente sarà tenuto ad accettare un esercizio soltanto parziale del diritto di prelazione.

3. Se vi sono più Soci disposti all'acquisto, essi avranno diritto di acquistare le azioni offerte in vendita in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

4. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più Soci, il prezzo delle azioni è determinato di comune accordo, sulla base del valore reale del patrimonio della Società al momento del trasferimento.

5. Se il predetto accordo non è raggiunto entro due mesi dalla comunicazione del Socio o dei Soci di voler esercitare il diritto di prelazione, il prezzo delle azioni è determinato, sulla base del criterio sub 4), da un Arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale della Spezia, ad istanza della parte più diligente e sentite le altre parti.

Articolo 8

La Società potrà acquisire dai Soci finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riguardo a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

CAPO III

ASSEMBLEA

Articolo 9

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. Ogni Socio ha diritto ad un voto per ciascuna azione, purché sia in regola con il versamento dei decimi, e può farsi rappresentare mediante delega scritta, nei limiti di legge.

Articolo 10

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo amministratore o dal Collegio Sindacale ai sensi di legge.

2. L'Assemblea può essere convocata anche mediante avviso comunicato ai Soci ed a tutti gli aventi diritto a partecipare, mediante lettera raccomandata a.r., che dovrà pervenire ai destinatari almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

3. L'Assemblea, peraltro, s'intende regolarmente costituita, anche senza formale convocazione, se è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativi e di

controllo.

4. Per la valida costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima ed in seconda convocazione, e per la validità delle deliberazioni, si applicano del resto le pertinenti disposizioni di legge.

Articolo 11

1. L'Assemblea ordinaria è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. Quando ricorrono i presupposti di cui all'Articolo 2364, 2° comma, cod. civ., l'organo amministratore può convocare l'Assemblea ordinaria entro centoottanta giorni dalla chiusura.

Articolo 12

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in sua assenza, da persona designata con il voto della maggioranza dei presenti.

2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario designato con il voto della maggioranza dei presenti, salvo quando il verbale è redatto da Notaio.

3. I verbali delle assemblee sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario o dal Notaio, nel

caso dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 13

1. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione a partecipare dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti si dà atto nel verbale.

2. Dopo l'accertamento della regolare costituzione dell'Assemblea, la sua costituzione e le deliberazioni assunte non saranno invalidate dall'astensione dal voto o dall'allontanamento di parte degli intervenuti, per qualsiasi motivo, nel corso dell'adunanza.

3. L'Assemblea, oltre alle competenze riservatele dalla legge:

a) dovrà deliberare, su proposta dell'organo amministratore, circa i seguenti atti di gestione:

- acquisto od alienazione di immobili, di diritti reali immobiliari, decisioni su destinazioni d'uso degli immobili stessi;
- iscrizione di ipoteche sugli immobili sociali;
- acquisto, affitto, cessione di aziende o di rami aziendali;
- assunzione di finanziamenti di qualsiasi genere;

- concessione di finanziamenti di qualsiasi genere;
- acquisizione od alienazione di partecipazioni in altre società;

entrata di nuovi soci;

b) potrà formulare all'organo amministratore, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio e dell'esame del *budget* preventivo annuale, le linee guida e di indirizzo con la precisazione che dette linee guida e di indirizzo avranno una valenza politico strategica, senza pregiudizio per l'autonomia dell'organo amministratore nel compimento amministrativo, tecnico e contabile degli atti di gestione.

CAPO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri o da un Amministratore Unico, scelto anche fra non Soci.

2. L'organo amministratore dura in carica per il periodo determinato dall'Assemblea ordinaria, fermo restando il disposto dell'articolo 2383 C.C., e può essere rieletto senza limitazioni.

3. Per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione

saranno applicate le seguenti regole:

a) il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purché nell'ambito della Provincia della Spezia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su richiesta del Presidente o, se nominato, di un Amministratore Delegato, ovvero della maggioranza dei Consiglieri in carica, ogni qualvolta se ne avvisi la necessità per il buon andamento della società e comunque con cadenza almeno trimestrale.

b) la convocazione del Consiglio di Amministrazione è spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima a ciascun consigliere ed a ciascun sindaco effettivo.

c) l'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con ogni sistema di comunicazione compreso il telefax e la posta elettronica, a condizione che esista prova idonea ad assicurare l'avvenuto ricevimento.

d) le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal consigliere più anziano di età.

e) le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si

intendono legalmente ed efficacemente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio d'Amministrazione stesso.

Qualora per qualsiasi motivo il Consiglio di Amministrazione non potesse deliberare sugli argomenti posti al suo ordine del giorno, tali materie dovranno essere sottoposte all'approvazione dei Soci.

f) sono validamente tenute le riunioni del Consiglio di Amministrazione alle quali partecipino, anche in assenza di previa convocazione, tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci effettivi.

g) salvo che l'adozione del metodo collegiale non sia espressamente richiesta da uno o più consiglieri, i membri del Consiglio di Amministrazione possono esprimere le loro determinazioni mediante consenso reso per iscritto.

4. Il Consiglio di Amministrazione potrà eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare tutti o parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri con esclusione di quelli non delegabili per legge e dei poteri riservati alla decisione dei soci.

5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare su apposito registro delle decisioni degli amministratori e sono autenticate con firma del Presidente della riunione e del Segretario.

Nel verbale tempestivamente trascritto sul libro delle decisioni degli amministratori occorre indicare:

5 la data della riunione consiliare;

6 l'identità dei partecipanti;

7 modi e risultati delle votazioni, con specifica indicazione dei soggetti che hanno votato favorevolmente, contrariamente o che si sono astenuti sulle specifiche deliberazioni;

8 le dichiarazioni, a richiesta dei singoli, circa le deliberazioni prese.

6. Se la maggioranza dei consiglieri o l'Amministratore Unico rassegnano le dimissioni, il Collegio Sindacale convoca senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo amministratore.

7. Il compenso del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Unico è determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della nomina.

Articolo 15

1. L'organo amministratore è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. Egli ha facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, non riservati dalla legge o dallo statuto all'Assemblea.

2. L'organo amministratore può nominare procuratori, determinandone i poteri di rappresentanza e di gestione e gli emolumenti.

3. L'organo amministratore, senza pregiudizio per le sue prerogative e responsabilità, dovrà in generale organizzare e gestire le attività sociali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, contenendo al minimo le spese generali fisse e proporzionando le spese variabili alle esigenze degli interventi di volta in volta promossi.

4. L'organo amministratore dovrà:

a) sottoporre all'Assemblea per l'approvazione gli atti di gestione di cui all'articolo 13, comma 3;

b) presentare all'Assemblea, per la presa d'atto, entro il mese di novembre di ogni anno, un *budget* preventivo annuale, relativo al fatturato, agli investimenti ed alla redditività attesa per l'esercizio successivo;

c) dovrà sottoporre periodicamente all'Assemblea un rapporto

sullo svolgimento dell'attività sociale e sullo stato di attuazione del *budget* preventivo annuale;

d) dovrà seguire le linee guida e di indirizzi che l'Assemblea potrà formulare in occasione della presa d'atto del predetto *budget* preventivo annuale, con la precisazione che le predette linee guida e di indirizzo avranno una valenza politico strategica e fatta comunque salva l'autonomia del Consiglio di Amministrazione nel compimento amministrativo, tecnico e contabile degli atti di gestione ad esso riservati.

Articolo 16

La rappresentanza legale della Società, sostanziale e processuale, compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

CAPO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 17

1. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi. L'Assemblea nomina due sindaci supplenti.

2. I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili senza limitazioni.

3. L'Assemblea che nomina i Sindaci determina anche il compenso loro spettante.

4. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sul suo funzionamento.

5. Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile.

CAPO VI

BILANCIO E UTILI

Articolo 19

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine del singolo esercizio, l'organo amministratore provvede alla redazione del bilancio, del conto perdite e profitti e dell'inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza.

Articolo 20

1. Gli utili netti di bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare al fondo di riserva legale fino a che esso non raggiunga il quinto del capitale sociale, sono ripartiti secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Organo amministratore.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili si intendono prescritti a favore della Società.

CAPO VII

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Articolo 21

Nel caso di scioglimento della Società in qualsiasi momento e per qualsiasi causa, si applicano le disposizioni di cui gli articoli 2485 e seguenti del codice civile.

CAPO VIII

VIGILANZA DEL COMUNE - DISCIPLINA RESIDUALE

Articolo 22

I soci esercitano la vigilanza sulla società:

- a) attraverso la nomina diretta del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale;
- b) mediante la formulazione, attraverso l'Assemblea ed in sede di discussione e presa d'atto del *budget* preventivo annuale, delle linee guida e di indirizzo politico strategico;
- c) mediante l'esame, in sede assembleare, dei rapporti presentati dall'Organo amministratore sullo stato di attuazione del *budget* preventivo annuale;

d) negli altri modi previsti dalla legge e, specialmente, mediante la stipulazione di accordi, intese, protocolli e contratti di servizio.

Qualora le attività affidate alla società abbiano carattere di servizio pubblico, il Comune potrà costituire una Commissione, nominata dal Sindaco, che vigilerà sulla efficacia, efficienza, trasparenza e democraticità della gestione ed erogazione del servizio, con facoltà di richiedere all'organo amministratore ed al Collegio Sindacale notizie circa l'attività in corso, consultare la documentazione ed eseguire ispezioni ed accessi.

Nel caso di affidamento alla società di attività qualificabili come pubblici servizi, le attività di vigilanza, ispezione e controllo sulle attività predette avranno la stessa natura dei controlli esercitati dal Comune sulle analoghe attività gestite direttamente o negli altri modi stabiliti dalla legge.

Articolo 23

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

CAPO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 24

La risoluzione di qualsiasi controversia - escluse quelle non compromettibili per legge - insorta tra i Soci, oppure tra i Soci e la Società, o tra i Soci ed aventi causa di un Socio, o fra aventi causa di un Socio e la Società, o fra i Soci e l'Organo amministratore nell'interpretazione ed applicazione del presente statuto, anche in caso di liquidazione della Società, fatta sola eccezione per quelle che esigono l'intervento del Pubblico Ministero, è devoluta in via esclusiva ad un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale della Spezia, ad istanza della parte più diligente, sentite le altre parti.

L'Arbitro Unico risolverà la controversia secondo diritto e con l'osservanza del codice di procedura civile. Egli potrà regolare il procedimento nel modo ritenuto più appropriato, salvo il rispetto del principio del contraddittorio.

La sede dell'arbitrato è in Provincia della Spezia.

F.to: Roberto POMO - Orlando Nalli notaio - segue sigillo notarile.